



POLITECNICO DI BARI

SCHEMA DI CONTRATTO

RELATIVO ALL'APPALTO DI "FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO E PARETI VETRATE PRESSO L'AGRIFOOD HUB"

(CUP: E59D22000280001 - CIG: B9B314B7F9)

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

POLITECNICO DI BARI (codice fiscale 93051590722 e partita IVA 04301530723), con sede legale in Bari (BA) alla via Giovanni Amendola 126/b, CAP 70126, rappresentato dal Dott. Enrico Brighi, nato a _____ (_____) il _____, non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale *pro tempore* del Politecnico di Bari, domiciliato per la carica in Bari (BA) - Via Amendola n. 126/b – 70126;

E

L'Operatore Economico _____ (codice fiscale e partita IVA _____) con sede legale in _____, alla via _____, CAP _____, rappresentata/o dalla/dal Sig.ra/Sig. _____, nata/o a _____ il ____ / ____ / ____ – codice fiscale _____, nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa;

PREMESSO CHE

- con D.D. n. _____ del _____, venivano approvati gli atti di gara ed autorizzata, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (d'ora innanzi: Codice), l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di "Fornitura e posa in opera di componenti di arredo e pareti vetrate presso l'Agrifood Hub", avente un importo complessivo da porre a base d'asta pari a € 1.050.052,90 oltre IVA come per Legge, di cui € 76.065,13 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante utilizzo della piattaforma telematica Tuttogare;
- in data _____ veniva avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare la procedura aperta ID _____;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore _____ del giorno _____, sulla ridetta piattaforma telematica pervenivano n. _____ offerte;
- con D.D. n. _____ del _____ è stato istituito apposito Seggio di Gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa pervenuta entro il termine utile;
- con D.D. n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse alla procedura di gara, ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la Commissione giudicatrice nella seduta del _____ ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico _____ che ha totalizzato un punteggio pari a _____/100;



- sono state effettuate tutte le verifiche previste per il possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale in capo alla società _____ e che le stesse si sono concluse con esito positivo, come risultante agli atti del Politecnico;
- con D.D. n. _____ del _____ è stato approvato l'operato e gli atti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e, per l'effetto, l'appalto in parola è stato aggiudicato in favore della società _____ e veniva approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'esito della procedura di gara, secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale di appalto, per l'importo complessivo di contratto pari ad € _____ (Euro _____ /_) oltre IVA come per Legge, calcolato con il ribasso percentuale del _____ % (____ / ____ per cento) sulle voci ribassabili;
- con D.D. n. _____ del _____, l'arch. _____ è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- in data _____ è stata trasmessa la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto in parola all'aggiudicatario, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta non è stata definitivamente esclusa, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- veniva sottoscritto in sede di gara il Patto di Integrità tra questo Politecnico e l'Operatore economico _____;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

I predetti comparenti, come sopra identificati, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Politecnico di Bari, di seguito “Politecnico”, dà e concede all’Operatore Economico _____, con sede legale in _____, alla via _____, CAP _____, (P.IVA/C.F. _____), così come sopra costituito e rappresentato - che accetta - l’appalto di “*Fornitura e posa in opera di componenti di arredo e pareti vetrate presso l’Agrifood Hub*”.

Formano oggetto del contratto le forniture aventi le caratteristiche prescritte dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai relativi elaborati progettuali allegati.

Formano, altresì, parte del contratto le proposte migliorative offerte in sede di gara dall’operatore economico _____.

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Per l’appalto di cui al precedente art. 1, il Politecnico corrisponderà l’importo complessivo di Euro _____ (Euro _____ /_) oltre IVA come per Legge, di cui € 76.065,13 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, determinato dall’applicazione di un ribasso pari al _____ % (____ / ____ per cento) sull’importo ribassabile posto a base di gara.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L’affidatario della fornitura eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

Il D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P., dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, apposito verbale firmato anche dall’esecutore.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P., il direttore dell’esecuzione del contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo



tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di apportare variazioni alle dimensioni ed alle colorazioni degli arredi offerti dall'aggiudicatario _____ nell'offerta tecnica presentata, senza che quest'ultimo abbia nulla a pretendere, mediante ordini di servizio impartiti dal DEC.

L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Competono al D.E.C. le attività come dettagliate dall'all. II.14 del Codice.

ART. 4 – TERMINI DI ESECUZIONE, SOSPENSIONI, RIPRESE E PENALI

La fornitura è effettuata entro _____ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 121, comma 11 del Codice, le disposizioni di cui al medesimo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione le previsioni riguardanti il direttore dei lavori.

Quando ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che, le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, redigendo il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continue ed ultimate senza eccessivi oneri e con l'indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione.

Il suddetto verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore e inviato al R.U.P entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'appaltatore della prestazione stessa, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

Quando successivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento della prestazione, l'appaltatore prosegue le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni delle prestazioni, nelle ipotesi di cui sopra, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa della fornitura, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa; qualora l'appaltatore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all'ANAC.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità



della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto.

Fatto salvo il caso di proroga di cui sopra, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

Ove, successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti della fornitura e del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all'art. 121, comma 7 del Codice.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 121, comma 9 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile al Politecnico di Bari, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 121 del Codice, spetterà all'esecutore a titolo di risarcimento una somma quantificata in base ai criteri di cui all'art. 8, comma 2 all. II.14 del Codice, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 126, co. 1 del Codice, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, il contraente sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penali calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In tal caso il R.U.P. propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dall'aggiudicatario, verranno applicate apposite penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Politecnico di Bari all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile del Politecnico, non fossero ritenute meritevoli di accoglimento, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione



della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore della fornitura e del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Politecnico di Bari di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE

L'appaltatore avrà diritto ad un unico pagamento, all'emissione del certificato di verifica di conformità.

I pagamenti sono disposti nei termini sottoindicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione della stessa, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12, del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice, ai fini dell'opponibilità al Politecnico di Bari, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili, qualora questa Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso il Politecnico cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), previa presentazione di regolare fattura. La stessa dovrà essere intestata al Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b – Bari (Codice Fiscale: 93051590722 – P. IVA: 04301530723) ed inviata esclusivamente in formato elettronico, ai sensi della legge 24.12.2007, n. 244, avendo cura di indicare, a pena di nullità:

- 1) Codice univoco ufficio: 469HMG;
- 2) Oggetto dell'appalto: Fornitura e posa in opera di componenti di arredo e pareti vetrate presso l'Agrifood Hub;
- 3) CIG: B9B314B7F9;
- 4) CUP: E59D22000280001.

Le fatture che perverranno prive degli elementi indicati ai precedenti punti non potranno essere accettate e saranno pertanto respinte.

Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario dal Politecnico di Bari e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

Le fatture saranno liquidate previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori, mediante l'acquisizione della certificazione D.U.R.C. in corso di validità, e previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, mediante acquisizione del "visto



autorizzativo” a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Il pagamento delle fatture avverrà entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle stesse, la cui data sarà comprovata dall’accettazione sul sistema di interscambio della fatturazione elettronica e sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dall’appaltatore ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni viene applicata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall’Appaltatore nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO:

IBAN:

SOGGETTI DELEGATI:, nato a il, ed ivi residente in, C.F.

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione all’indirizzo pec politecnico.di.bari@legalmail.it.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata al Politecnico, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 – MODALITA’ E TERMINI DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P., il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-



contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Per effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il D.E.C. redigerà in forma scritta gli ordini di servizio e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Competono al D.E.C. le attività come dettagliate dall'all. II.14 del Codice.

Per la valutazione dei livelli di qualità delle prestazioni, l'esecutore dovrà rilevare i parametri riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di mancato rispetto dei livelli delle prestazioni, l'Amministrazione applicherà le penali di cui all'art. 4 del presente contratto.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei parametri previsti, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 122, comma 3 del Codice.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice, la verifica di conformità deve avere luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

Si procede alla revisione prezzi alle condizioni e nei termini indicati dall'art. 60 del Codice.

Ai fini del calcolo della variazione prezzi, si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, co. 3, lett. b) del Codice.

La revisione prezzi sarà effettuata sulla base di apposita istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Progetto e formalizzata con successivo decreto del Direttore Generale.

ART. 11 - MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Politecnico può introdurre le modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del co. 9 del suddetto articolo, il Politecnico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un



aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell'art. 119 del Codice.

Il Politecnico, ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cattimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cattimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Politecnico acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza e degli obblighi retributivi e contributivi, previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le funzioni di cui all'art. 31 comma 2 lett. d dell'allegato II.14 del Codice.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di "consegna ad urgenza" al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

La garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e deve prevedere esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



Il Politecnico può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 193 del 16 settembre 2022.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli statuti di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all'art. 117 comma 9 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell'art. 116 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la garanzia definitiva dovrà, altresì, essere espressamente intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

ART. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restando del tutto esonerato il Politecnico di Bari.

L'esecutore dell'appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 117 comma 10 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Politecnico di Bari a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.



L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare il Politecnico di Bari contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € _____.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Il contraente trasmette al Politecnico copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Politecnico.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P.

Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 9 comma 2 dell'all.II.14 del Codice.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 15 – ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nell'appalto e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle prestazioni di cui al presente contratto;
- c) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di verifica di conformità;
- d) la fornitura di campionature degli allestimenti, qualora richiesti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio delle operazioni di fornitura e montaggio degli allestimenti stessi;
- e) la fornitura, il trasporto, la consegna al piano ed il montaggio dei componenti oggetto di appalto;
- f) l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, compresa la protezione di parti che potrebbero deteriorarsi o rovinarsi o essere oggetto di furti e la rimozione di arredi urbani esistenti, dove specificato;
- g) lo sgombero ed il trasporto degli imballi a discariche autorizzate;
- h) la pulizia completa dei locali interessati dalla fornitura e delle parti comuni;
- i) eventuali prove e/o verifiche da eseguirsi sui materiali e manufatti;



- j) la presentazione della certificazione di conformità degli allestimenti e delle forniture alle norme vigenti;

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.E.C. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Operatore economico _____ è altresì obbligato:

- a) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- b) ad assumere responsabilità verso questa Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub appaltatori, per quelle opere per le quali tale rapporto è ammesso, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;
- c) a versare i contributi previsti dalla normativa vigente nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro;
- d) le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene. In particolare, la Società appaltatrice ha i seguenti obblighi: osservare e adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La Società è tenuta a mantenere, in corso di validità del presente Contratto, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- e) a garanzia delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, su ciascuna rata di acconto verrà applicata la ritenuta dello 0,50%. A valere sulle ritenute, questa Stazione appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto dopo l'approvazione del collaudo, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato a questa Stazione Appaltante eventuali inadempienze;
- f) il Politecnico e la Società appaltatrice si impegnano a rispettare le disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013 nonché nel Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari, emanato con D.D. n. 582 del 28.09.2018 e consultabile al seguente URL:
https://www.poliba.it/sites/default/files/codice_etico_e_di_comportamento_del_politecnico_di_bari_0.pdf;
- g) il Politecnico e la Società appaltatrice dichiarano di essere consapevoli che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento, accertata dall'Autorità disciplinare competente, dà luogo alla risoluzione del rapporto nonché a responsabilità disciplinare;



- h) il Politecnico e la Società appaltatrice accettano e si impegnano a rispettare tutte le norme del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7/12/2012 tra il Politecnico di Bari e la Prefettura di Bari, e ad accettare espressamente tutte le clausole (da n.1 a n. 9) elencate in allegato al suddetto Protocollo, reperibile al seguente URL: <http://www.poliba.it/sites/default/files/amministrazione-e-servizi/Protocollo%20d%27intesa%20anticorruzione%20Poliba-Prefettura%20Bari%20del%2007.12.2012.pdf>;
- i) la Società appaltatrice dichiara di non aver conferito incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Dichiara inoltre di essere consapevole che, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- j) (*Se impresa con più di 50 dipendenti*) L'impresa appaltatrice ha consegnato all'Università, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale, biennio ___, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità in data ___, o con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come previsto dall'art. 46, comma 2 del d.lgs. 198/2006. Inoltre, l'impresa ha consegnato una dichiarazione sottoscritta in data ___ sull'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999. L'impresa appaltatrice si impegna a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei (6) mesi dalla conclusione del presente contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- k) (*Se impresa da 15 a 50 dipendenti*) L'impresa appaltatrice ha consegnato una dichiarazione, sottoscritta in data ___, sull'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999. L'impresa appaltatrice si impegna a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei (6) mesi dalla conclusione del presente contratto, ai sensi dell'art. 46, commi 3 e 3-bis del d.lgs. 198/2006:
- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'impresa appaltatrice si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile under 36. Ai sensi dell'art. 47, comma 6 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 2021, il mancato



adempimento degli obblighi sopra indicati comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'aumentare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20% di detto ammontare e, per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici (12) mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

L'impresa appaltatrice, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuta al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. Do No SIGNIFICANT HARM, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l'art. 122 del Codice e l'allegato II.14 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;
- b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

Il Politecnico di Bari si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.

Su indicazione del R.U.P., il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 122 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

Inoltre, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999 e l'inosservanza delle clausole



contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
- b) per mancata ripresa del servizio/fornitura a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario delle forniture e la relativa presa in consegna.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 dell'all. II.14 del Codice, La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove il Politecnico non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.

ART. 17 – RECESSO

Il Politecnico di Bari, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dal Politecnico sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal D.E.C. e deve mettere i magazzini a disposizione del Politecnico nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Politecnico recede dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Politecnico prende in consegna le forniture ed effettua la verifica di conformità delle stesse.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

Fermo restando quanto sopra, il Politecnico può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:



- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c..

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilateralmente dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora il Politecnico intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ART. 18 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto, seppur allo stesso non materialmente allegati, tutti gli elaborati progettuali che restano custoditi in formato digitale presso il Politecnico di Bari - Settore Servizi Tecnici nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dalla Società _____.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, si procederà in prima istanza all'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e la controversia sarà decisa in via esclusiva dal Foro di Bari.

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto previsto e convenuto nel presente Contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023, al Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, al Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, per quanto applicabile, alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla Legge e al *Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato* (R.D. 18.11.1923 n. 2440 e R.d. 23.05.1924 n. 827 e ss.mm.ii.), al *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* del Politecnico di Bari, nonché al Codice Civile e alle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di opere pubbliche, in quanto applicabili.

ART. 21 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore.

Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro _____. A tale versamento ha provveduto l'operatore economico mediante F24, come da ricevuta conservata agli atti.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità.

POLITECNICO DI BARI
Il Direttore Generale
Dott. Enrico Brighi

OPERATORE ECONOMICO
Il Legale rappresentante

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, dal Dott. Enrico Brighi, Direttore Generale *pro tempore* del Politecnico di Bari e dal/dalla Sig./Sig.ra _____, Legale rappresentante dell'Impresa _____